


localizzazione

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

tavola

2



committente

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

lavoro

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE
 VARIANTE N°2**

PROGETTO

oggetto

scala

REGOLAMENTO

responsabile di progetto

gruppo di progettazione

ambito progettuale

PROGETTAZIONE GENERALE
 E COORDINAMENTO

PROGETTO

PROGETTO

Arch. Massimo Fadel

S.c.r.l.

- ingegneria
- urbanistica
- ambiente
- architettura
- ricerca

Sede

Via Montereale n. 10/C
 33170 Pordenone

Telefono 0434-21085

Telefax 0434-520336

E-mail info@coprogetti.it

C.C.I.A. PN 19501

P.IVA 00170010938

ordine degli architetti
 pianificatori paesaggisti
 e conservatori della
 provincia di udine
fadel massimo
 albo sez. A/a - numero 1067
 architetto

collaborazione e aspetti specialistici

| data progetto | rev. | data | motivo | riferimenti |
|---------------|------|------|--------|----------------------------|
| Nov. 2014 | | | | redatto FDL |
| | | | | controll. FLC |
| | | | | archivio 1675C_DR02_R0.doc |

INDICE

| | |
|--|-----------|
| TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI..... | 2 |
| Art. 1 - Riferimenti legislativi ed urbanistici..... | 2 |
| Art. 2 - Obiettivi generali del RCTM..... | 2 |
| Art. 3 - Definizioni..... | 3 |
| Art. 4 - Microcelle, gap-filler e impianti mobili per la telefonia mobile | 4 |
| Art. 5 - Individuazione cartografica degli impianti | 4 |
| Art. 6 - Tipologie di localizzazione delle SRB..... | 4 |
| Art. 7.1 - Aree controindicate in base a principi precauzionali..... | 4 |
| Art. 7.2 - Altre aree controindicate | 5 |
| Art. 8 - Aree preferenziali | 5 |
| Art. 9 - Aree neutre | 6 |
| Art. 10 - Definizione unità di paesaggio | 6 |
| TITOLO II - MODALITÀ ATTUATIVE E PRESCRIZIONI PROGETTUALI..... | 8 |
| Art. 11 - Modalità di attuazione del RCTM | 8 |
| Art. 12 - Protocolli di intesa o procedure convenzionate..... | 9 |
| Art. 13 - Documentazione da allegare alle istanze | 9 |
| Art. 14 - Caratteristiche generali della progettazione degli impianti..... | 10 |
| Art. 15 - Criteri progettuali e modalità d’inserimento degli impianti fissi per telefonia mobile...10 | |
| Art. 16 - Dismissione degli impianti per telefonia mobile esistenti..... | 12 |
| Art. 17 - Monitoraggio | 12 |
| TITOLO III - NORME TRANSITORIE E FINALI..... | 13 |
| Art. 18 - Rinvio, norme generali e transitorie | 13 |
| Art. 19 - Revisione del RCTM..... | 13 |
| ALLEGATO A | 14 |

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Riferimenti legislativi ed urbanistici

Il Regolamento Comunale per la Telefonia Mobile (di seguito RCTM o Regolamento) ha per oggetto la definizione delle modalità di localizzazione degli impianti fissi e mobili per telefonia mobile (di seguito anche SRB) all'interno del territorio del Comune di San Martino al Tagliamento.

Il presente Regolamento e le sue Varianti disciplinano l'esecuzione di interventi di trasformazione urbanistico-edilizia relativi all'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti e dei sistemi fissi per tele radio comunicazioni con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, ed è redatto ai sensi del disposto capo III *Disciplina in materia di impianti per la telefonia mobile* della LR 3/2011 *Norme in materia di telecomunicazioni* e del Titolo II e III del DPGR n.094/Pres del 19/4/2005 Regolamento di Attuazione della L.R. 28/2004.

Tale disposto trova principi legislativi nei seguenti provvedimenti:

- L. n. 36 del 22/2/2001, Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- D.P.C.M del 8/7/2003, Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 khz e 300 khz;
- D.Lgs. n.259 del 1/8/2003, Codice delle comunicazioni elettroniche.
- Titoli II e III del DPR 094/Pres del 19/4/2005, Regolamento di attuazione della LR 28/2004 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile).

Il RCTM ha efficacia su tutto il territorio comunale e definisce la disciplina per la localizzazione dei nuovi impianti di telefonia mobile e degli eventuali interventi di risanamento, mascheramento, delocalizzazione e razionalizzazione di quelli esistenti, secondo quanto indicato nelle planimetrie allegate al presente Regolamento.

Il RCTM ha efficacia a tempo indeterminato e verrà aggiornato di volta in volta qualora sia necessario per individuare nuove o diverse localizzazioni sia per le SRB sia per le microcelle ovvero per modifiche delle caratteristiche di emissione degli impianti in genere.

Art. 2 - Obiettivi generali del RCTM

Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta gli accorgimenti attuabili atti a ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione. Pertanto i soggetti interessati ad installare e/o mantenere infrastrutture, fisse o mobili, per la telefonia mobile nel territorio comunale debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

Ai sensi dell'art.16 comma 3 della LR 3/2011, il presente Regolamento contempla i seguenti obiettivi:

- a) la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici ai sensi delle vigenti norme, l'uso razionale del territorio, la tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;
- b) l'armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui alla lettera a), con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni, nell'ambito di un'azione di governo e regolazione della materia a livello locale;
- c) l'individuazione, anche con l'eventuale ricorso alle procedure di consultazione con le

metodologie partecipate di Agenda 21 ai fini della massima trasparenza nell'informazione alla cittadinanza, delle aree del territorio preferenziali e di quelle controindicate per l'installazione di tutti gli impianti, intendendosi quali aree controindicate quelle nelle quali la realizzazione degli impianti è consentita a particolari condizioni, ferma restando la necessità di acquisire nulla osta, pareri e altri atti di assenso obbligatori comunque denominati;

- d) la minimizzazione, a seguito della realizzazione degli impianti, dei vincoli d'uso del territorio in relazione alle volumetrie edificatorie assentibili, nonché dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
- e) la riqualificazione delle aree conseguita anche con interventi di rilocalizzazione degli impianti;
- f) l'accorpamento, per quanto possibile, degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, anche nei casi di rilocalizzazione;
- g) la riduzione, per quanto possibile, del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini della corretta applicazione del RCTM si riportano le seguenti definizioni:

- a) impianti per la telefonia mobile: gli impianti di cui alle successive lettere b), c), d), e) e f);
- b) impianto fisso per telefonia mobile: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile di qualsiasi potenza, escluse le microcelle, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- c) impianto mobile per la telefonia mobile: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, posizionata per sopperire a esigenze di copertura dovute a eventi straordinari che insistano su uno stesso sito per un periodo non superiore a novanta giorni consecutivi;
- d) ponte radio: l'apparecchiatura accessoria per gli impianti di telefonia mobile e di radiodiffusione televisiva e sonora, in una data postazione, necessaria ad assicurare il collegamento direttivo fisso punto-punto e punto-multipunto a servizio della trasmissione di flussi informativi;
- e) microcella: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile con potenza in singola antenna non superiore a 5 Watt;
- f) gap-filler: impianto ripetitore di piccola potenza (potenza inferiore a 200 Watt), che funziona sulla stessa frequenza del trasmettitore al quale è collegato, impiegato per coprire le cosiddette "zone d'ombra";
- g) esposizione: la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- h) limite di esposizione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione;
- i) valore di attenzione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici, lavorativi e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate;
- j) obiettivi di qualità: i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili; i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi, da calcolarsi o misurarsi all'aperto, nelle aree intensamente frequentate;
- k) esposizione della popolazione: ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed

elettromagnetici, generati dagli impianti di telefonia mobile, ad eccezione dell'esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici non generati da impianti di telefonia mobile, e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici.

Art. 4 - Microcelle, gap-filler e impianti mobili per la telefonia mobile

Il presente regolamento ai sensi dell'art 16 comma 4 punto e) della LR 3/2011 non prescrive le localizzazioni delle microcelle, ma ne definisce le prescrizioni normative relative alle realizzazione delle stesse riguardanti:

- aspetto formale improntato a criteri di progettazione secondo elementi di design con qualità estetica delle attrezzature idonea all'inserimento in ambito urbano; nelle aree di pregio storico e paesaggistico dovranno essere mascherate attraverso strutture, materiali e colore o tinteggiatura dei manufatti da concordarsi preventivamente con l'Amministrazione Comunale;
- esposizione ai campi elettromagnetici con definizione di orientamenti dei settori radianti e altezza del centro elettrico volti ad evitare un impatto diretto del fascio sugli edifici circostanti.
- spessore e composizione delle pareti su cui verranno collocate tale da consentire un'adeguata schermatura alle onde elettromagnetiche in modo da non superare il valore di attenzione di immissione all'interno dell'edificio.

Art. 5 - Individuazione cartografica degli impianti

L'Elab. *Carta della localizzazione degli impianti esistenti e in previsione*, facente parte integrante del presente Regolamento, localizza gli impianti esistenti, suddivisi per gestore, nonché i siti previsti per ospitare nuovi impianti secondo i programmi di sviluppo dei gestori.

I siti individuati fanno riferimento a:

- n.2 siti con localizzazione areale lungo infrastruttura lineare e/o relitti stradali (Foglio 3 mapp. viabilità - 249 – 251 e Foglio 10 mapp. 653 - 654 - 655);
- n.1 sito con localizzazione puntuale (co-site con SRB esistente) (Foglio 4 mapp. 249)
- **n.1 sito con localizzazione puntuale (Foglio 5 mapp. 315).**

Non è consentita la realizzazione degli impianti fissi per telefonia mobile al di fuori delle aree individuate dal presente Regolamento e dai suoi successivi aggiornamenti.

Gli aggiornamenti sono previsti su base annuale secondo le eventuali esigenze degli operatori di telefonia mobile e dell'Amministrazione Comunale.

Il posizionamento degli impianti dovrà avvenire preferibilmente nelle aree comunali o pubbliche messe a disposizione dall'amministrazione, per l'interesse pubblico che riveste il servizio di telefonia.

Art. 6 - Tipologie di localizzazione delle SRB

Per una puntuale definizione delle previsioni del RCTM vengono individuate le seguenti tipologie di localizzazioni:

- aree controindicate (aree individuate nel rispetto del principio di precauzione; altre aree controindicate);
- aree preferenziali;
- aree neutre.

Art. 7.1 - Aree controindicate in base a principi precauzionali

Al fine di perseguire un corretto insediamento urbanistico e territoriale, nel territorio comunale l'installazione di impianti fissi di telefonia mobile, oltre che in ogni caso individuato per legge, è vietata, in riferimento al principio di precauzione nelle seguenti aree:

- asili nido e strutture scolastiche di ogni ordine e grado;
- strutture sanitarie, case di cura ed affini, strutture riabilitative;
- strutture per case di riposo – centri anziani.

Per le aree di cui sopra la tutela si applica anche nel caso di strutture non esistenti ma previste dal PRGC al momento della presentazione del **SCIA titolo abilitativo**.

Sono altresì vietate le localizzazioni di impianti fissi e mobili per la telefonia mobile e di ponti radio nelle aree di pertinenza di cui ai vari punti del comma precedente.

In casi eccezionali, per motivate esigenze di servizio, il Comune può assentire l'installazione di microcelle in deroga alle incompatibilità di cui sopra.

Art. 7.2 - Altre aree controindicate

Le localizzazioni di impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, compresi i ponti radio, posti su traliccio o palo da terra sono ritenute controindicate nelle seguenti aree (esistenti e di previsione alla data di emissione dell'autorizzazione all'installazione richiesta):

- a) nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici e storico-culturali, come individuate dallo strumento urbanistico vigente,
- b) nelle zone omogenee A, come individuate dallo strumento urbanistico vigente. Trattasi di zone residenziali di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale, esistenti e di previsione alla data di emissione della autorizzazione all'installazione richiesta,
- c) nelle aree soggette a vincoli forestali, idrogeologici, ambientali e naturalistici, come individuate dallo strumento urbanistico vigente,
- d) nelle aree con edificazione di limitata altezza, fino a due piani fuori terra, oltre al piano terra.

La realizzazione di SRB in siti di cui alla lettera b), del presente articolo è da considerare non compatibile.

La realizzazione di SRB in siti di cui alle lettere a), c), d) del presente articolo è da considerare non compatibile, fatto salvo casi di comprovata necessità, nel qual caso il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle procedure previste per le costruzioni da realizzarsi all'interno delle aree soggette a specifiche tipologie di vincolo.

Per eventuali installazioni nelle aree sottoposto a vincolo di cui alla lett. a) i criteri e le modalità di inserimento paesaggistico di cui al successivo art. 15 - ambito extraurbano – e le tipologie di riferimento per la progettazione degli impianti fissi di cui all'Allegato A sono da ritenersi prescrittive e non derogabili.

È da ritenersi controindicata l'installazione di SRB in lotti (neutri o controindicati) anche esterni agli ambiti di cui alle lettere a), b), c), d) sopra indicate, nei casi in cui tali impianti vadano ad incidere negativamente sulla percezione delle preesistenze, degradando la vista d'insieme e facendo scendere la valenza storico-culturale e ambientale degli ambiti stessi e del loro intorno.

All'interno delle aree a), b), c), d) sopra indicate sono comunque ammessi impianti con l'utilizzo di microcelle, gap-filler e altri sistemi di basso impatto visivo.

In dette aree, previo pareri favorevoli e/o Nulla Osta degli Enti preposti alla tutela dei beni vincolati, è consentita l'installazione di impianti mobili per la telefonia mobile posizionati per sopperire a esigenze di copertura dovute a eventi straordinari per un periodo non superiore a 15 giorni consecutivi.

Art. 8 - Aree preferenziali

Per i siti di nuova individuazione gli elaborati grafici del RCTM definiscono la puntuale localizzazione planimetrica la quale, però, va intesa come ammissibile in tutta la pertinenza della proprietà fissata allo scopo.

Dette aree sono:

- aree di proprietà comunale o pubblica, idonee ad ospitare impianti SRB;
- aree per servizi e attrezzature tecnologiche individuate dagli strumenti urbanistici;
- aree ove non siano presenti vincoli o limitazioni particolari;
- aree in contesti non urbanizzati, nell'intorno di infrastrutture lineari energetiche e viarie esistenti;
- aree ritenute meno sensibili nei confronti dell'impatto visivo derivante dalla realizzazione degli impianti in relazione all'intorno considerato.

Le valutazioni di localizzazioni idonee sono state definite dopo un'attenta valutazione della compatibilità dai punti di vista ambientale, paesaggistico, urbanistico ed architettonico.

Nella localizzazione dei siti idonei si è tenuto in considerazione la necessità di offrire un adeguato servizio in termini di telecomunicazione, fermo restando il principio di minimizzazione dell'intensità di campo elettromagnetico (da verificarsi compiutamente in sede autorizzativa).

Art. 9 - Aree neutre


In tutto il territorio comunale, ove non sono presenti vincoli o limitazioni e non emerge una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti (territorio neutro), si potranno realizzare i seguenti tipi di infrastrutture per la telefonia mobile:

- a. installazione di microcelle e gap-filler;
- b. attivazione di impianti mobili per la telefonia mobile per comprovata ed inderogabile necessità.

Art. 10 - Definizione unità di paesaggio

Unità di paesaggio Criteri per la localizzazione dei siti per SRB e modalità di realizzazione degli impianti fissi per la telefonia mobile

1. Centro storico e zone di pregio storico ambientale In qualità di ambiti di interesse storico della città risultano non compatibili con nuovi inserimenti tecnologici evidenti.
2. Città a tessuto seminstensivo ed estensivo I piazzali o le intersezioni, le aree pubbliche interessate da impianti tecnologici possono offrire luoghi di ubicazione preferenziale combinando gli impianti con elementi d'arredo, segnaletica o illuminazione.
Lungo gli assi stradali la collocazione di nuovi impianti dovrà tenere conto delle prospettive paesaggistiche di lungo raggio. Si dovranno preferire le collocazioni in corrispondenza delle rotonde stradali integrando gli impianti con funzioni di arredo stradale.
3. Attrezzature pianificate per attività produttive e commerciali Sono generalmente compatibili con l'inserimento di nuove strutture tecnologiche preferibilmente sulle coperture degli edifici o negli ampi spazi pubblici. Gli impianti da terra dovranno costituire elemento di qualificazione-riqualificazione ed identità degli spazi pubblici.
4. Aree agricole Gli impianti per la telefonia possono trovare localizzazione con attenzione a salvaguardare e non contaminare con inserimenti tecnologici o modernisti ciò che costituisce la memoria del tessuto e del paesaggio storico.
Le aree agricole, il sistema dei corsi d'acqua e il tessuto parcellizzato e discontinuo nel quale vanno salvaguardate le prospettive visuali e gli scorci rurali superstiti.



TITOLO II - MODALITÀ ATTUATIVE E PRESCRIZIONI PROGETTUALI

Art. 11 - Modalità di attuazione del RCTM

Il RCTM si attua diretta tramite:

1. presentazione di **SCIA idoneo titolo abilitativo (SCIA, DIA, Permesso di costruire)** secondo la normativa vigente per impianti fissi per telefonia mobile, impianti mobili per telefonia mobile, ponti radio;
2. presentazione di comunicazione ad ARPA e all'Amministrazione Comunale contenente un'autocertificazione corredata di una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati, per impianti a micro cella e gap-filler con potenza < 200 Watt;

In caso di pluralità di operatori (co-site), ovvero, nel caso di installazione di un impianto di telefonia mobile da parte di un successivo gestore su una SRB esistente il **SCIA titolo abilitativo** deve essere accompagnato da apposita convenzione contenente un preventivo accordo tra i gestori e l'amministrazione comunale relativamente all'installazione, gestione, modifiche, ecc riguardanti la SRB.

L'installazione e le modifiche degli impianti fissi per telefonia mobile e le opere connesse sono sottoposte al procedimento autorizzativo ordinario di cui all'art.18 della L.R. 3/2011.

Il gestore, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, costituisce una garanzia fideiussoria a favore del Amministrazione Comunale, per un importo non inferiore al 50% (cinquanta per cento) di quello previsto per la costruzione dell'impianto, a copertura degli oneri di demolizione e rimessa in pristino del sito. La garanzia si estingue per la sua totalità una volta ripristinate le aree.

L'atto di locazione e l'autorizzazione conterranno la prescrizione che il gestore dovrà impegnarsi a lasciare installare ulteriori stazioni radio base anche ad altri gestori e/o soggetti aventi titolo. La fideiussione avrà durata di almeno 6 mesi superiore alla durata del contratto di locazione e potrà essere svincolata solo previa esplicita liberatoria comunale.

Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i) della L.R. 3/2011, sugli impianti e apparati esistenti sono liberamente attuati fatte salve le vigenti disposizioni in materia edilizia, urbanistica, ambientale, paesaggistica, sanitaria e di sicurezza.

All'atto della presentazione del **SCIA titolo abilitativo**, il soggetto dichiarante dovrà allegare contratto valido ad occupare il suolo, ad eseguire le opere e a mantenere l'impianto in esercizio, ai sensi della normativa vigente.

Prima di presentare il **titolo abilitativo**, per tutte le richieste di autorizzazione che riguardano immobili, beni o aree soggette al vincolo di cui al TITOLO II del D.Lgs. 42/2004 è obbligatorio acquisire l'autorizzazione paesaggistica.

Art. 12 - Protocolli di intesa o procedure convenzionate

Nei casi in cui le ipotesi progettuali proposte comportino il coinvolgimento di più gestori o la proposta di co-site (modalità di attuazione = procedura indiretta), si procederà all'attuazione del Regolamento attraverso la sottoscrizione di un Protocollo di intesa con l'Amministrazione comunale (o lettera di intenti unilateralmente proposta dei gestori in accettazione della ipotesi di Regolamento) attraverso il quale siano chiarite le modalità di insediamento degli impianti considerati, fatta salva la successiva verifica, quanto all'effettiva fattibilità, a seguito del conseguimento dei necessari pareri da parte degli enti competenti per materia.

Qualora all'interno di un ambito non risultasse possibile raggiungere un accordo soddisfacente fra e per tutti i gestori coinvolti dall'ipotesi di Regolamento, l'Amministrazione potrà decidere unilateralmente la soluzione da proporre per consentire l'erogazione del servizio di telefonia mobile. Nei casi in cui le ipotesi progettuali proposte nelle schede descrittive comportino l'installazione su spazi o edifici pubblici, ovvero particolari accorgimenti o integrazioni di arredo urbano per l'installazione degli impianti, il **SCIA titolo abilitativo** relativo alla realizzazione dell'impianto dovrà essere corredato da una convenzione a garanzia degli impegni assunti dal gestore.

Art. 13 - Documentazione da allegare alle istanze

Alle istanze di rilascio dei singoli impianti dovrà essere allegata la documentazione di cui al modello A) richiamato dal Titolo III del DPR 094/Pres del 19/4/2005 recante Regolamento di attuazione della LR 28//2004 (*Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile*) *Approvazione*.

Inoltre si richiede:

- documentazione tecnica di cui al Modello A) del D.P.G.R. n.94 del 19/4/2005;
- elaborati grafici comprensivi di fotosimulazioni e rendering da più punti di vista in grado di valutare l'inserimento paesaggistico e la percezione visiva dei nuovi impianti fissi dalla breve e dalla lunga distanza ambientale, e rispondenti a quanto previsto dall'art.4 del D.P.G.R. n.94 del 19/4/2005 in ordine all'integrazione paesaggistica;
- documentazione attestante il titolo di godimento dell'immobile;
- progetto elettromagnetico, su cui il Comune acquisisce il parere vincolante dell'A.R.P.A., in triplice copia, firmate dai richiedenti e dal progettista;
- progetto architettonico, contenente anche la relazione illustrativa delle opere da eseguirsi, in duplice copia, firmate dai richiedenti e dal progettista;
- estratto di mappa con precisa indicazione dell'area di intervento;
- nel caso l'intervento sia soggetto ad autorizzazione paesaggistica una ulteriore copia degli elaborati e triplice copia della relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. del 12/12/2005;
- progetto elettromagnetico, su cui il Comune acquisisce il parere vincolante dell'A.R.P.A., in triplice copia, firmate dai richiedenti e dal progettista;
- relazione sulle strutture ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. n. 164/Pres. del 05/04/1989 (Regolamento di esecuzione della L.R. n.27 del 09/05/1988) in duplice copia;
- asseverazione di compatibilità del progetto alle norme per la sicurezza del territorio (art.2 del Regolamento riferito alle situazioni di pericolo naturale) in duplice copia;
- parere di conformità antincendio, o asseverazione di insussistenza dell'obbligo del certificato di prevenzione incendi;
- documentazione di impatto acustico, o dichiarazione sostitutiva;
- progetto e relazione degli impianti ai sensi del D.M. n. 37/08, in duplice copia.

Art. 14 - Caratteristiche generali della progettazione degli impianti

Nella progettazione degli impianti si deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione anche attraverso:

- limitazioni di potenza nei settori critici;
- tiltaggio (orientamento);
- orientamenti dei settori radianti;
- altezza del centro elettrico;

volti ad evitare un impatto diretto del fascio sugli edifici circostanti.

L'altezza delle strutture porta antenne o degli edifici sede di installazione deve risultare il più possibile superiore a quella degli edifici circostanti, e comunque non inferiore all'altezza degli stessi.

I lobi primari di irradiazione delle antenne non dovranno essere orientati verso edifici circostanti di altezza confrontabile con quelle del palo o dell'edificio sede di installazione.

Non possono essere presentati progetti che prevedano diverse possibilità di configurazioni di Tilt, ma solo la configurazione meno impattante per gli edifici circostanti.

Non possono essere creati vincoli all'utilizzo di aree o porzioni di fabbricati appartenenti a terzi, che ne limitino l'uso nel rispetto delle norme vigenti.

Per le antenne poste su edifici o in prossimità di essi, devono essere adottate tutte le soluzioni tecnicamente possibili, in particolare l'altezza e le caratteristiche dei diagrammi d'irradiazione, che limitino l'esposizione dei vani sottostanti ai campi elettromagnetici generati dai lobi secondari.

L'installazione o la riconfigurazione di impianti che prevedano all'interno dell'area di controllo la presenza di siti sensibili deve avvenire minimizzando l'impatto sugli stessi intervenendo su parametri di cui al comma 1.

L'installazione di nuovi impianti dovrà di norma essere accompagnata allo smantellamento di quelli non più utilizzati per obsolescenza tecnologica.

Nelle riconfigurazioni, ulteriore obiettivo dell'Amministrazione Comunale è costituito da ammodernamento estetico per un migliore inserimento paesaggistico dell'impianto nel contesto circostante.

Art. 15 - Criteri progettuali e modalità d'inserimento degli impianti fissi per telefonia mobile

In conformità a quanto disposto dall'art. 16 comma 4, lett d) della LR 3/2011, circa l'eventuale definizione dei principi e delle modalità di integrazione paesaggistica degli impianti nel territorio, è assoggetta alla disciplina del presente Regolamento, con le seguenti modalità:

- gli impianti collocati su supporti specificatamente dedicati potranno essere realizzati in tutto il territorio comunale, all'interno delle aree individuate dal presente Regolamento e dai suoi successivi aggiornamenti;
- gli impianti collocati su sostegni esistenti potranno essere realizzati in tutto il territorio comunale all'interno delle aree individuate dal presente Regolamento e dai suoi successivi aggiornamenti, ad eccezione degli impianti soggetti a rilocalizzazione.

Gli impianti oggetto del presente RCTM dovranno essere costruiti con modalità di minimo impatto sull'ambiente circostante; a tal fine si prescrive che detti impianti dovranno essere realizzati con sistemi costruttivi e materiali in grado di manifestare valenze formali coerenti con il contesto.

In termini generali gli impianti quindi dovranno essere progettati secondo caratteristiche per ambito preferenziale di localizzazione, URBANO O EXTRAURBANO, di seguito descritte.

AMBITO URBANO comprendente le unità paesaggistiche 2. e 3.

localizzazione

modalità di progettazione e integrazione paesaggistica

- localizzazione in condivisione con attrezzature esistenti e/o previste o adozione di tipologie costruttive atte a permettere la localizzazione sul medesimo sito di gestori diversi;
- proprietà comunali o pubbliche ritenute idonee e zone per servizi tecnologici già individuate nel PRGC;
- localizzazione lungo assi viari o lungo linee dedicate a infrastrutture energetiche
- progettazione secondo criteri architettonici di qualità estetica (design) delle attrezzature idonei all'inserimento in ambito urbano, con strutture verticali lineari di supporto a palo escludendo tralicci reticolari tridimensionali e ridotti aggetti dal sostegno,
- utilizzo di proprietà meccaniche adeguate,
- materiali a deformabilità ridotta, resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici in genere;
- co-site sia per l'impianto a palo sia per il basamento a terra (shelter) se tecnicamente possibile;
- evitare la realizzazione di strutture verticali con basamento a terra privilegiando l'interramento degli stessi;
- mascheramenti attraverso strutture, materiali e colore o tinteggiatura dei manufatti da concordarsi preventivamente con l'Amministrazione Comunale;
- antenne e impianti da armonizzare con le linee degli edifici o dei piloni verificando il ritmo delle linee verticali degli stessi e del paesaggio;
- condivisione delle localizzazioni anche con infrastrutture destinate a scopi diversi (serbatoio d'acqua, pali o tralicci, ecc).

AMBITO EXTRAURBANO comprendente le unità paesaggistiche 4.

localizzazione

- localizzazione in ambito non edificato;
- localizzazione in condivisione con attrezzature esistenti e/o previste o adozione di tipologie costruttive atte a permettere la localizzazione sul medesimo sito di gestori diversi;
- localizzazione in proprietà comunali o pubbliche ritenute idonee e in zone per servizi tecnologici già individuate nel PRGC;
- localizzazione lungo assi viari o lungo linee dedicate a infrastrutture energetiche

modalità di progettazione

- progettazione secondo criteri architettonici di qualità estetica (design) delle attrezzature idonei all'inserimento paesaggistico in ambito extraurbano, con strutture verticali lineari di supporto a palo escludendo tralicci reticolari tridimensionali e ridotti aggetti dal sostegno,
- minimizzazione dell'interferenza visiva della struttura e dell'impatto visivo del basamento anche con mascheramento utilizzando specie autoctone;
- utilizzo di materiali e colore o tinteggiatura dei manufatti da concordarsi preventivamente con l'Amministrazione Comunale privilegiando soluzioni naturali (quali finiture lignee, colori non abbaglianti, ecc)
- condivisione delle localizzazioni co-site sia per l'impianto a palo sia per il basamento a terra (shelter) se tecnicamente possibile;
- condivisione delle localizzazioni anche con infrastrutture destinate a scopi diversi (serbatoio d'acqua, pali o tralicci, ecc).

Le tipologie di supporto degli impianti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- per i supporti collocati su edifici è ammessa un'altezza non superiore a sei metri, con il centro dell'antenna a quota non inferiore a cinque metri dalla copertura e ridotti aggetti dal sostegno (sbracci < m 0,50);
- per i supporti collocati a terra sono ammessi sostegni con base di superficie non superiori a mq 0,5 e altezza fino a m. 30,00 e ridotti aggetti dal sostegno (sbracci < m 0,50);
- per le costruzioni esistenti non destinate alla permanenza di persone ovvero per gli impianti di altro tipo o volumi tecnici esistenti, da utilizzarsi come supporto per gli impianti, non sono poste

limitazioni esclusa la minimizzazione di aggetti dal sostegno (sbracci < m 0,50);
Differenti soluzioni progettuali potranno essere apportate in sede di progettazione adeguatamente motivate architettonicamente e tecnicamente, purché siano mantenuti i criteri informativi generali di integrazione paesaggistica e decoro urbano.
Verranno valutati positivamente sistemi comprendenti impianti tecnologicamente innovativi (quali impianti ad alimentazione con energie alternative ad es. a celle fotovoltaiche).

Art. 16 - Dismissione degli impianti per telefonia mobile esistenti

In caso di dismissione per cessata funzionalità o ricollocazione degli impianti per la telefonia mobile, è fatto obbligo, previa comunicazione al Comune e ad ARPA, della rimozione degli impianti e relative attrezzature dal suolo e dal sottosuolo, e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a spese del soggetto responsabile.

Art. 17 - Monitoraggio

Il controllo ed il monitoraggio dei valori dei campi elettromagnetici, dell'osservanza dei limiti di esposizione e, conseguentemente, degli effetti, anche in *progress*, del presente Regolamento é attribuito in via preferenziale all'ARPA.

TITOLO III - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 - Rinvio, norme generali e transitorie

Per quanto non specificato dalle presenti norme si rimanda alla normativa statale e regionale in materia, ai PRGC vigenti e ai regolamenti adottati dall'Amministrazione Comunale.

Successivamente all'entrata in vigore del RCTM, ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico-edilizia vigente, prevista dal Piano Regolatore Generale Comunale, dai Piani Attuativi, dal Regolamento Edilizio, ma anche da altri regolamenti comunali, che risulti in contrasto con il RCTM, è sostituita con quanto previsto dal RCTM e dai suoi allegati grafici.

Per tutti gli impianti fissi per la telefonia mobile concessi e non attivati entro 360 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione è facoltà dell'Amministrazione di procedere alla revoca della autorizzazione stessa.

È prescritto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a spese del soggetto responsabile in caso di dismissione della SRB, ai sensi dell'art.20 della LR 3/2011.

Per le concessioni in itinere relative agli impianti fissi per la telefonia mobile fino all'entrata in vigore del RCTM anche se non compresi al suo interno, vengono fatte salve tutte le procedure in essere, successivamente gli impianti, anche esistenti, dovranno uniformarsi al disposto del RCTM stesso, tenuto conto delle esigenze di copertura del territorio, della tutela della salute e della mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico.

Art. 19 - Revisione del RCTM

Gli aggiornamenti del RCTM sono previsti su base annuale secondo le eventuali esigenze degli operatori di telefonia mobile e dell'Amministrazione Comunale. In caso di mancato rinnovo del RCTM nei termini previsti dalla normativa regionale in materia le aree entro cui localizzare gli impianti potranno essere reperite in primo luogo entro le aree preferenziali e secondariamente entro le aree neutre, come sopra definite.


ALLEGATO A

Abaco delle tipologie di riferimento per la progettazione degli impianti fissi

TIPOLOGIE DI RIFERIMENTO PER LA PROGETTAZIONE

dimensioni indicative in metri

**STRUTTURA A PIANTA TRIANGOLARE
CON PANNELLI CHE SCHERMANO ALLA VISTA LE ANTENNE**



**STRUTTURA IN PALO RASTREMATO
CON PANNELLO CILINDRICO CHE SCHERMA ALLA VISTA LE ANTENNE**

